



SENT. N. 297/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere relatore

Cristiano BALDI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **24551** del registro di segreteria, per il conto giudiziale n. **193146**, presentato in data 15 maggio 2024, relativo alla gestione dell'economo per il periodo **1° gennaio 2023–31 dicembre 2023**, nei confronti di E.V., c.f. *omissis*, in qualità di economo del

Comune di Calasca Castiglione (VB), rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Grazia MEDALI, del Foro di Verbania, con Studio in Domodossola (VB), Via Cioia di Monzone nr. 8, PEC: *avvmariagraziamedali@puntopec.it*;

VISTO il d.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174 ("Codice di Giustizia Contabile" di seguito c.g.c);

VISTA la relazione n. 89 del 27 gennaio 2026 depositata dal Giudice designato per l'esame del conto, il parere del Pubblico Ministero reso ex art. 146 c.g.c. che esprime avviso contrario alla proposta di discarico del contabile e tutti gli altri atti di causa;

	UDITI, all’udienza del 1° luglio 2026, il Magistrato relatore, Consigliere	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA, la Procura Regionale contabile, nella persona	
	del Sostituto Procuratore Generale Referendario Nicola PERETTI, e	
	l’Avvocato Maria Grazia MEDALI, in rappresentanza e difesa dell’economista	
	E.V., presente in udienza, come da verbale.	
	FATTO	
	1. Con relazione n. 89/2026 , al termine dell’istruttoria, il Giudice designato, ha	
	ritenuto la sussistenza dei presupposti per il discarico del conto giudiziale	
	n.193146 relativo all’esercizio 2023, redatto dall’economista E.V.	
	2. Il Pubblico Ministero contabile, con parere reso ai sensi dell’art. 146 c.g.c,	
	in data 10 febbraio 2026, ha espresso “avviso contrario al discarico	
	dell’economista”.	
	In tale sede, il magistrato requirente, preso atto che il Magistrato relatore ha	
	proposto il discarico dell’economista con relazione n. 89 del 27 gennaio 2026, ha	
	rilevato quanto segue:	
	- il conto economale espone spese per “ <i>Rimborso acquisto francobolli TARP</i> ”	
	di cui ai due buoni d’ordine n. 7 del 28.6.2023 e n. 8 del 30.6.2023, entrambi	
	di euro 540,00, per un totale di euro 1.080,00. L’identità del titolo giuridico	
	sottostante, l’identità dell’importo e la sostanziale coincidenza temporale degli	
	ordinativi deporrebbero nel senso che si tratti di un’unica spesa,	
	artificiosamente frazionata al fine di non eccedere il limite di euro 600,00 “ <i>per</i>	
	<i>ogni acquisto</i> ” di cui all’art. 40, comma 4, lett. a), del Regolamento di	
	contabilità. Per questa ragione, la spesa sarebbe da ritenersi irregolare	
	(richiama, Sez. Giur. Sicilia n. 409/2019 e Sez. Giur. Puglia n. 317/2023);	
	- l’impiego della cassa economale per spese strumentali alla riscossione della	
	- pag. 2 di 12 -	

TARI non sarebbe legittimo stante la natura programmabile e ripetitiva di tale tipologia di spesa, laddove la cassa economale dovrebbe essere destinata a fronteggiare spese minute e imprevedibili (richiama, tra le tante: Sez. Giur. Veneto n. 134/2013, Sez. Calabria n. 109/2021, Sez. Sicilia n. 640/2022, Sez. App. Sicilia n. 51/A/2023);

- nel 2023 il riversamento a termine dell'esercizio risulterebbe avvenuto solo con reversale n. 16 del 16.1.2024 con conseguente violazione del principio dell'annualità della gestione (art. 40, comma 4, lett. g), del Regolamento di contabilità; par. 6.4 dell'All.to 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011), che dovrebbe obbligatoriamente chiudersi entro l'anno, con conseguente irregolarità del conto.

- il buono d'ordine n. 18 del 30.6.2023 relativo a "*SPESE POSTALI I° SEMESTRE*" di euro 225,25, e il buono d'ordine n. 19 del 30.12.2023 relativo a "*SPESE POSTALI II° SEMESTRE*" di euro 520,95, non risulterebbero corredati dai giustificativi di spesa. Tali buoni, relativi ad una spesa di euro 746,20, sono stati rimborsati con il mandato n. 21 del 16.1.2024. In carenza di documentazione giustificativa il rimborso si appaleserebbe indebito e le spese non potrebbero essere discaricate.

3. Il Pubblico Ministero nelle conclusioni depositate in data 26 maggio 2026 richiama integralmente le ragioni di irregolarità del conto.

Con riferimento ai buoni d'ordine n. 18 e 19 del 2023, sopra richiamati, precisa che in data 13.2.2026 è stata acquisita al fascicolo della "*documentazione integrativa*", tra cui sono comprese le registrazioni di cui ai *file* denominati "*Integrazione Buono 18 del 2023*" e "*Integrazione Buono 19 del 2023*", che attestano le operazioni sottostanti. Secondo la Procura, nonostante l'irritualità

	della loro produzione in giudizio dopo l'esaurimento della fase istruttoria	
	preliminare e la formulazione del parere del PM, chiede che il Collegio li	
	ritenga ammissibili e ne valuti la pertinenza e l'idoneità a giustificare gli	
	esborsi, scaricando, nel caso, il contabile.	
	Infine, il PM conclude per la dichiarazione di irregolarità del conto giudiziale	
	in epigrafe reso dall'agente contabile interno (econo) del Comune di Calasca	
	Castiglione avente ad oggetto la gestione della cassa econome – anno 2023 .	
	4. Il Comune di Calasca Castiglione, in vista dell'udienza, ha depositato una	
	memoria a firma del sindaco dell'08.06.2026 in cui si evidenzia come, il Dott.	
	E.V. abbia dalla sua assunzione dovuto affrontare le	
	conseguenze dell'emergenza pandemica da COVID-19 in un Comune di piccole	
	dimensioni, montano e con organico ridotto. In tale contesto, avrebbe adottato	
	una strategia volta a ottimizzare l'utilizzo della cassa econome stabilendo una	
	graduale riduzione degli utilizzi, limitati negli anni successivi a poche e	
	occasionalmente spese. Per quanto attiene, tuttavia, al servizio di notifica ai cittadini	
	della TARI, le esigenze di ridurre i costi e, soprattutto, garantire una puntuale	
	consegna, nonché di fornire chiarimenti alla cittadinanza e maggiori risultati in	
	merito alla puntualità degli incassi, avrebbero portato a scegliere un invio non	
	massivo e non affidato esternamente. Tale gestione avrebbe consentito di	
	superare le difficoltà legate al servizio di consegna postale, in un Comune	
	montano e sparso, con frequenti episodi di posta non recapitata e/o recapitata	
	in ritardo, soprattutto durante il periodo di riferimento.	
	5. Con comparsa di costituzione del 10 giugno 2026, la difesa dell'agente	
	contabile ha concluso nel senso che i rilievi contestati dalla Procura Regionale	
	devono essere respinti, in quanto non sussisterebbero ammanchi e nulla	
	- pag. 4 di 12 -	

	potrebbe essere addebitato all'economo; chiede, pertanto, di procedersi al	
	discarico del conto giudiziale all'esame.	
	Nel dettaglio, la difesa ha evidenziato le seguenti ti circostanze:	
	il dott. V.E. è stato nominato responsabile della gestione economale	
	con delibera della Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2020, con decorrenza dal	
	01.02.2020 con carattere di urgenza (il medesimo infatti era stato assunto dal	
	Comune di Calasca Castiglione in data 09.12.2019); nel Comune montano	
	caratterizzato da un'ampia estensione geografica, si era consolidata la prassi di	
	contattare i soggetti per comprendere se ritenevano di ottenere a mezzo posta il	
	ruolo TARI oppure preferivano un invio on line o a mani; l'organizzazione del	
	servizio di consegna dei ruoli TARI risultava comunque essere economica ed	
	efficiente e tale da determinare una situazione di riscossione quasi totale, con	
	un'attività di recupero crediti estremamente ridotta e marginale; il dott.	
	E.V. si trovava ad agire in un periodo particolare stante la pandemia	
	COVID; l'aver utilizzato bolli per un importo superiore a quanto consentito	
	sarebbe attività a dir poco irrilevante in considerazione dell'intero contesto in	
	cui il dipendente operava; per queste ragioni sarebbe anche priva di fondamento	
	la tesi della artificiosa operazione costituita dai due pagamenti di eguale	
	importo al fine di superare i limiti regolamentari, attesa anche la trasparenza	
	utilizzata dal dipendente V. negli acquisti nell'ambito dell'economato;	
	il regolamento comunale di contabilità n. 4 del 22.04.2013, che prevedeva	
	all'art. 40 di non superare l'importo pari a 600 euro quale spesa dell'economato	
	sarebbe superato anche dalle modifiche legislative introdotte successivamente;;	
	comunque gli importi indicati sarebbero non compatibili con le necessità	
	dell'Ente medesimo, anche in considerazione degli aumenti delle spese postali	
	- pag. 5 di 12 -	

	e il superamento del limite (480 euro) sarebbe stato comunque minimale ed	
	irrilevante soprattutto atteso il contesto COVID nel quale si operava, cercando,	
	comunque, di far sì che il gettito TARI non subisse riduzioni; il principio	
	dell'annualità di gestione sarebbe stato rispettato anche in mancanza di una	
	totale adesione alle procedure previste;	
	infine, richiama la produzione al fascicolo dei giustificativi dei buoni d'ordine	
	n. 18 del 30.06.2023 e n.19 del 30.12.2023 relativi alle spese postali del primo	
	e secondo semestre.	
	6. All'udienza pubblica, dopo la relazione del Giudice Relatore, il Pubblico	
	ministero richiama le conclusioni depositate agli atti.	
	Per quanto riguarda i documenti giustificativi di spesa successivamente	
	introitati, ne chiede la regolarizzazione con un provvedimento istruttorio del	
	Collegio che acquisisca i documenti formalmente al fascicolo.	
	La difesa anche richiama la propria memoria depositata, sottolineando come	
	quelle contestate siano irregolarità esclusivamente formali, derivanti da una	
	prassi consolidata, che lo stesso agente contabile avrebbe migliorato negli	
	esercizi successivi, imputabile a criticità tipiche di un piccolo comune di	
	montagna. Chiede quindi l'approvazione del conto e richiama le conclusioni.	
	DIRITTO	
	1. Al termine dell'istruttoria eseguita, il Giudice designato, non rilevando	
	ammanchi o altri elementi sintomatici di una responsabilità dell'agente	
	contabile, ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per il discarico del conto	
	giudiziale in oggetto, redatto dall'economista E.V.	
	Tuttavia, atteso il parere negativo espresso dalla Procura contabile, non si è	
	addivenuti all'immediata pronuncia di discarico, ma, ai sensi dell'art. 147	
	- pag. 6 di 12 -	

c.g.c., si è proceduto all'iscrizione a ruolo del conto giudiziale, al fine di accertare, in contraddittorio con l'interessato e con l'eventuale ausilio di mezzi istruttori, la corretta compilazione del conto giudiziale presentato all'esame della Sezione.

2. Questa Sezione precisa, preliminarmente, l'assenza di qualsiasi automatismo tra la declaratoria di irregolarità del conto e il discarico dell'agente contabile. Quanto era stato sostenuto già dalla giurisprudenza contabile con riferimento al previgente art. 30, comma 2, del R.D. n. 1038/1933 (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Molise, n. 38/2012; n. 42/2015; n. 66/2017), appare anche pienamente compatibile con l'art. 149, comma 3, c.g.c., seconda parte del periodo, ai sensi del quale *“quando non pronuncia discarico, il Collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti, alla alienazione della cauzione versata, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile”*; da tale disposto si evince, infatti, che la pronuncia di irregolarità del conto o della gestione non comporta, necessariamente, addebito a carico dell'agente. “Detto altrimenti, le irregolarità contabili non rendono necessariamente addebitabile, in via automatica, una partita contabile, come pure un conto irregolare non implica necessariamente la condanna dell'agente contabile convenuto nel giudizio di conto, che può essere, nonostante ciò, discaricato ai sensi dell'art. 194 r.d. n. 1038/1933 (cfr. Sez. giur. Calabria, n. 274/2021; Sez. giur. Marche, n. 15/2022)” (in tal senso, di questa Sezione, sentenza, n. 70/2024).

3. Tanto premesso, appare pacifica, nel caso di specie, sia in virtù dell'attività istruttoria precedentemente espletata dal magistrato relatore, che dell'ulteriore contraddittorio svolto nel presente giudizio, l'assenza di elementi idonei a

liquidare un debito a carico dell'agente contabile convenuto in giudizio, corrispondenti a perdite o sottrazioni di denaro o valori, con conseguente mancanza di addebiti o profili di responsabilità a suo carico. Su tale aspetto ha concordato lo stesso Pubblico Ministero.

4. Questo Collegio ritiene, invece, di dovere dichiarare l'irregolarità del conto giudiziale n. 193146 reso dall'agente contabile interno (econo) del Comune di Calasca Castiglione, avente ad oggetto la gestione della cassa economale riferita all'esercizio 2023, per quanto di seguito evidenziato.

4.1. In primo luogo, pur prendendosi atto delle peculiarità di un Comune montano come quello interessato, nonché delle criticità connesse con il periodo pandemico, come correttamente osservato dalla Procura contabile, non può ritenersi regolare l'impiego della cassa economale per spese strumentali alla riscossione della TARI, stante la natura programmabile e ripetitiva di tale tipologia di spesa, laddove la cassa economale dovrebbe essere destinata a fronteggiare spese minute e imprevedibili (tra le tante: Sez. Giur. Veneto n. 134/2013, Sez. Calabria n. 109/2021, Sez. Sicilia n. 640/2022, Sez. App. Sicilia n. 51/A/2023).

4.2. Inoltre, sempre in relazione a tale voce, è emerso che il conto economale espone due buoni d'ordine n. 7 del 28.6.2023 e n. 8 del 30.6.2023, entrambi di euro 540,00, per un totale di euro 1.080,00.

Al riguardo il Collegio evidenzia come, l'identità del titolo giuridico sottostante, l'identità dell'importo e la sostanziale coincidenza temporale degli ordinativi lascino facilmente intendere che si tratti di un'unica spesa frazionata al fine di non eccedere il limite di euro 600,00 "per ogni acquisto" di cui all'art. 40, comma 4, lett. a), del Regolamento di contabilità.

	La difesa sostiene che la divisione della spesa complessiva in due buoni sarebbe	
	dipesa dalla circostanza per cui la spesa complessiva non sarebbe	
	programmabile nella sua interezza in ragione delle peculiari modalità di	
	organizzazione del servizio, ovvero con distribuzione mista tra quella effettuata	
	mediante posta ordinaria, quella consegnata a mano e quella inviata via e-mail.	
	Il Collegio, pur prendendo atto delle deduzioni difensive, ritiene che le stesse	
	non consentano di superare il profilo formale della irregolarità del conto con	
	referimento alla voce di spesa in parola, atteso quanto già evidenziato al punto	
	precedente cui deve peraltro riconoscersi valore assorbente rispetto a quanto	
	appena esaminato.	
	4.3. Dall'esame del conto giudiziale è emerso, altresì che, nell'esercizio 2023,	
	per quanto già analiticamente illustrato in narrativa, il riversamento a termine	
	dell'esercizio risulta avvenuto solo con reversale n. 16 del 16.1.2024.	
	Tanto, in violazione del principio dell'annualità della gestione, ai sensi dell'art.	
	40, commi 3 e 4, lett. g), del Regolamento di contabilità, del par. 6.4 dell'All.to	
	4/2 al D.lgs. n. 118/2011, del principio contabile generale n. 1, all.to 1 alla L.	
	n. 196/2009, con conseguente irregolarità del conto anche sotto quest'ultimo	
	profilo.	
	Sul punto, la difesa ha evidenziato che il riversamento si sarebbe comunque	
	concluso nel corso delle prime settimane di gennaio, compatibilmente con le	
	difficoltà tipiche di un Comune montano: l'ufficio postale, tesoriere dell'Ente,	
	non offrirebbe aperture quotidiane e, durante il periodo delle feste natalizie non	
	garantirebbe la presenza di personale qualificato; la natura organizzativa	
	dell'ente, con pianta organica di ridotte dimensioni, non consentirebbe che le	
	operazioni di chiusura contabile possano essere eseguite da chiunque e in	
	- pag. 9 di 12 -	

	qualsiasi momento.	
	Al riguardo questo Collegio, prende atto delle particolari contingenze che	
	hanno interessato il conto all’esame.	
	Ritiene, tuttavia, di dover comunque ribadire come la gestione economale sia	
	una gestione per cassa, per cui all’inizio di ogni esercizio finanziario viene	
	corrisposta un’anticipazione all’economo che deve essere rendicontata prima	
	della richiesta di una eventuale successiva anticipazione; inoltre, le somme	
	giacenti in cassa e non spese a fine di una gestione devono essere restituite	
	dall’economo, non essendo consentita la formazione di residui, né ammessa la	
	possibilità di disporre pagamenti su impegni contabili assunti in esercizi	
	pregressi (cfr., <i>ex plurimis</i> , Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, n. 71/2019 e n.	
	381/2019; Sez. giur. Molise, n. 60/2021 e, di questa Sezione giurisdizionale n.	
	70/2024).	
	Tanto in linea con la piena osservanza dell’inderogabile principio di annualità	
	che deve rigorosamente caratterizzare le gestioni contabili pubbliche, a	
	salvaguardia del generale principio del buon andamento dell’azione	
	amministrativa (art. 97, secondo comma, Cost.) e al fine di garantire l’ordinata	
	e trasparente sequenza delle gestioni, nonché l’irretrattabilità delle relative	
	contabilità alla chiusura degli esercizi (cfr. le sentenze di questa Sezione	
	giurisdizionale n. 140 e n. 141/2023; n. 14, n. 15 e n. 70/2024).	
	4.4. Infine, quanto al buono d’ordine n. 18 del 30/06/2023 relativo a “spese	
	postali I semestre” per Euro 225,25 e al buono d’ordine n. 19 del 30/12/2023	
	relativo a “spese postali II semestre” di Euro 520,95 (per un totale di Euro	
	746,20, rimborsati con mandato n. 21 del 16/01/2024) si osserva che la stesso	
	procuratore contabile, in sede di conclusioni ha dato atto dell’acquisizione a	
	- pag. 10 di 12 -	

	fascicolo dei relativi giustificativi ritenendola documentazione ammissibile e	
	idonea a giustificare gli esborsi citati.	
	Il Collegio ritiene, dunque, per economia giudiziale, di non dare seguito alla	
	richiesta della stessa procura, resa in udienza, di procedere formalmente all’	
	acquisizione dei medesimi documenti al fascicolo attraverso un provvedimento	
	istruttorio del Collegio.	
	5. L’assenza di ammanchi e profili di responsabilità a carico del contabile	
	giustifica la compensazione delle spese del procedimento.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA	
	l’irregolarità del conto giudiziale in epigrafe, relativo alla gestione economale	
	per l’esercizio 2023 del Comune di Calasca Castiglione (VB), reso	
	dall’economista E.V. e il discarico dell’agente contabile.	
	Spese compensate.	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 1° luglio 2026, con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco Pieroni Presidente	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere estensore	
	Cristiano BALDI Consigliere	
	Il Giudice estensore Il Presidente	
	Giuseppe Maria MEZZAPESA Marco PIERONI	
	- pag. 11 di 12 -	

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 31/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 31/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente